

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI CASSAINTEGRATI DA ALMENO 3 MESI

Soggetti:

Lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinaria da almeno 3 mesi (anche non continuativi), dipendenti da aziende beneficiarie dell'intervento straordinario da almeno 6 mesi continuativi.

N.B. il lavoratore al momento dell'assunzione deve trovarsi in cigs.

Incentivi:

Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato:

- riduzione per 12 mesi delle aliquote contributive nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti (aliquota sostitutiva 10%).

Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, l'aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.

- Incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato per un periodo massimo di 9 mesi elevato a 21 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni. Sostanzialmente si tratta di un contributo della indennità di mobilità che il lavoratore, ove licenziato alla fine del periodo di Cigs, avrebbe percepito se non fosse stato assunto (**ABROGATO dal 1° gennaio 2017**)

Note:

I benefici non sono concessi:

- se l'azienda che assume ha in atto sospensioni dal lavoro per cigs ovvero ha provveduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;

	<p>- se l'azienda è tenuta all'assunzione per effetto di una disposizione di legge.</p> <p>Non sono previste agevolazioni Inail.</p>
Documentazione:	<p>Art. 4, comma 3, D.L. n. 148/1993 conv. L. n. 236/1993</p>